



**Città
metropolitana
di Milano**

SINTESI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA

**SANZIONI in vigore dal 1° gennaio 2017 introdotte dal DM Interministeriale 20/12/2016
(G.U. 304 DEL 30/12/2016)**

Art. 142 – Codice della Strada – Sintesi sanzioni							
COMMA VIOLATO	SUPERAMENTO LIMITE DI VELOCITA'	IMPORTO SANZIONE				PUNTI DECURTATI	SANZIONE ACCESSORIA: SOSPENSIONE PATENTE
		VIOLAZIONE COMMESSA DALLE 07:00 ALLE 22:00		VIOLAZIONE COMMESSA DALLE 22:01 ALLE 06:59 *			
		DAL 6° AL 60mo GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	ENTRO IL 5° GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	6° AL 60mo GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE	ENTRO IL 5° GIORNO DALLA NOTIFICA DEL VERBALE		
7	da 0 a 10 Km/h	€ 41,00	€ 28,70	€ 54,67	€ 38,27	0	NO
8	da 10 a 40 Km/h	€ 169,00	€ 118,30	€ 225,33	€ 157,73	3	NO
9	da 40 a 60Km/h	€ 532,00	NON AMMESSA	€ 709,33	NON AMMESSA	6	da 1 a 3 mesi
9-bis	oltre 60 Km/h	€ 829,00	NON AMMESSA	€ 1.105,33	NON AMMESSA	10	da 6 a 12 mesi

Qualora la violazione sia commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati

* Ai sensi dell'art. 195 c 2bis C.d.S. l'importo della sanzione per le violazioni commesse dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 è aumentato di un terzo

Ai sensi dell'art. 142 c 11 C.d.S. se la violazione è commessa alla guida di alcune tipologie di veicoli (ad es: autocarri di massa sup. alle 3.5 t., autotreni, autobus) la sanzione pecuniaria ed accessoria è raddoppiata